

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 17 – L. 328/00

COMUNI DI: GIARRE-CALATABIANO-CASTIGLIONE DI SICILIA-FIUMEFREDDO-
LINGUAGLOSSA-MASCALI-MILO-PIEDIMONTE ETNEO-RIPOSTO-SANT'ALFIO

COMUNE DI GIARRE

BUONO SOCIO-SANITARIO A NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O DISABILI GRAVI –L.R. N. 10 DEL 31/07/03 ANNO 2010

- **VISTO** l'art. 10 della L.R. n. 10 del 31 luglio 2003, che riconosce e sostiene le funzioni svolte dalla famiglia nei confronti dei soggetti conviventi bisognevoli di continua assistenza e ne incentiva l'impegno ed il lavoro di assistenza e cura in alternativa al ricovero ed all'abbandono concedendo dei buoni socio-sanitari;
- **VISTI** i DD.PP. del 07/07/05 e del 07/10/05 che hanno definito i criteri per l'erogazione del buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi;
- **VISTO** il D.P. del **10 Luglio 2008 con il quale è stato revocato il D.P.R.S. del 6/03/08 e ripristinata l'applicazione dei criteri già approvati con i DD.PP. del 7/07/2005 e 7/10/2005**

SI AVVISA

CHE in applicazione della normativa sopracitata, possono presentare istanza per la concessione del buono socio-sanitario le famiglie residenti nel territorio del Distretto Socio-Sanitario n.17 nel cui nucleo convivono anziani non autosufficienti (69 anni ed un giorno) o soggetti con grave disabilità (art.3 comma III° legge 104/92), ai quali garantiscono prestazioni di assistenza e di aiuto personale.

Gli istanti devono essere legati da vincoli di parentela, filiazione, adozione o affinità con l'anziano non auto sufficiente o il disabile grave;

L' istanza di concessione del buono, come da modello predisposto dall'Assessorato regionale della famiglia, dovrà pervenire presso l'Ufficio dei Servizi Sociali da parte delle famiglie interessate **entro il 30 Aprile 2009**, corredata dalla sottoelencata documentazione:

- 1 stato di famiglia del nucleo familiare;
- 2 dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs.vo.109/98 e successive modifiche corredata dalla certificazione ISEE (redditi 2009).

- Il limite di reddito equivalente non deve essere superiore a €. 7.000,00.

- Alla determinazione di tale indicatore concorrono i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare che garantisce le prestazioni socio assistenziali e che assume la responsabilità e l'impegno all'attività di cura e di aiuto;

3 **certificazione sanitaria attestante la condizione di non autosufficienza del familiare assistito:**

- per l'anziano: Verbale della Commissione invalidi civili,attestante l'invalidità al 100% con accompagnamento ed in assenza, per le situazioni di gravità recente,certificato del medico di medicina generale attestante la non autosufficienza corredata dalla scheda multidimensionale

- per il disabile: certificazione attestante il riconoscimento della gravità ai sensi della L. 104/92 ex art. 3 comma III° ed in assenza , per le situazioni di gravità recente,certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni di disabilità grave e non autosufficienza, corredata dalla copia dell'istanza di riconoscimento della stessa ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge n..104/92;

- 4 fotocopia documento di riconoscimento valido del richiedente;

L' importo socio-sanitario non potrà superare quello dell'indennità di accompagnamento fissato per l'anno di competenza e comunque nei limiti delle risorse finanziarie regionali disponibili per tale finalità.

GIARRE,
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
GIOVANNI FINOCCHIARO

IL SINDACO
MARIA TERESA SODANO